

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Dovere di colleganza - Contatti diretti con la controparte - Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 aprile 2004, n. 84

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che contatti direttamente la controparte per proporgli una transazione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 aprile 2004, n. 84